

## **STATUTO DEL CENTRO ESPRESSIONI CINEMATOGRAFICHE (C.E.C.)**

### **UDINE**

Art. 1) Il Centro Espressioni Cinematografiche (C.E.C.) è un'associazione democratica senza scopi di lucro tra esperti e amatori di cinema; è apolitico e ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura e tecnica cinematografica e audiovisiva, come riflessione e come stimolo per la libertà, l'arricchimento, la responsabilità sociale e l'emancipazione dei popoli.

L'Associazione ha sede nel Comune di Udine in via Villalta 24. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello statuto.

L'Associazione ha per oggetto in via esclusiva o principale, lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione in particolare della cultura e della tecnica cinematografica ed audiovisiva con finalità educativa, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e audiovisivo.

Nell'espletamento delle sue funzioni il C.E.C. può organizzare proiezioni di film, rassegne cinematografiche e audiovisive, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni, corsi didattici di cultura e tecnica cinematografica, eventi di intrattenimento, attività ricreative di interesse sociale, attività culturali con finalità educativa e formativa compresa quella universitaria e post-universitaria, interventi di tutela del patrimonio culturale e pubblicazioni di riviste, libri o dispense, realizzare filmati ed ogni altra attività lecita, funzionale e complementare allo scopo sociale anche con carattere commerciale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art 2) Al fine di meglio conseguire gli scopi di cui l'art. 1), il C.E.C. potrà aderire all'Unione Italiana Circoli del Cinema (U.I.C.C.) o ad altre associazioni di categoria, acquisire partecipazioni in società ed enti che svolgono attività affini o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3) Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati finché non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati. Le somme versate a titolo di quote sociali e di versamenti volontari non sono in nessun caso rimborsabili. Le quote sociali sono intrasmissibili.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4) Gli associati si distinguono in ordinari e onorari. Sono associati ordinari coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e le persone che facciano apposita domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e la normativa applicabile, e che versino la quota annuale di associazione prevista dall'art. 26), salvo reiezione motivata del Consiglio stesso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto è impugnabile davanti all'assemblea.

Sono associati onorari coloro che hanno particolari benemerite nel settore delle attività cinematografiche, audiovisive, culturali e vengono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo; essi non hanno i diritti amministrativi e di voto nelle assemblee degli associati.

Tutti gli associati su richiesta del Consiglio Direttivo si assumono l'impegno di prestare secondo le proprie disponibilità la propria attività anche gratuitamente per conseguire gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 1).

Il numero degli aderenti è illimitato e l'età minima degli associati è di 14 (quattordici) anni.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari nel rispetto delle previsioni di legge. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 5) Gli associati che hanno versato la quota annuale hanno diritto di ricevere la tessera personale dell'associazione dell'anno in corso, che è indispensabile per partecipare a tutte le attività, ad intervenire alle assemblee sociali ed ad essere eletti a far parte delle cariche sociali.

Gli associati saranno informati sull'attività dell'Associazione mediante gli strumenti di informazione dell'associazione che a titolo esemplificativo si indicano in: il giornale "Nichelino" e il sito visionario.movie, la newsletter settimanale, i comunicati stampa o avviso diretto tramite e-mail all'indirizzo fornito in sede di adesione all'Associazione.

Art.6) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota associativa annuale, per indegnità, per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi, la decadenza di associato per indegnità è provvisoriamente sancita dal Comitato Direttivo e deve essere ratificata dalla prima assemblea degli associati tenuta in ordine di tempo.

Art. 7) Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

e se nominato

- l'Organo di controllo.

Art.8) L'Assemblea degli associati viene convocata ogni qual volta venga ritenuto opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e definitivo di ogni esercizio, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, per esaminare ed approvare le attività svolte e programmate dall'Associazione ed altri eventuali punti all'ordine del giorno. All'Assemblea spettano tutti compiti previsti dalla legge.

Art. 9) La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in regola con il versamento delle quote associative, tramite pubblicazione dell'avviso sul sito dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, oppure mediante avviso spedito via mail agli associati che ne hanno fatto richiesta fornendo l'indirizzo e-mail. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Art. 10) L'Assemblea degli associati è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà degli aderenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze prescritte per legge; hanno diritto di voto gli associati che risultano iscritti

nel libro degli associati da almeno tre mesi, ogni associato ha diritto ad un voto; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato di sua fiducia con delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una sola delega.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito verificare l'identità dell'associato.

Ogni socio, previa richiesta al Consiglio direttivo, ha diritto di consultare il libro dei verbali delle assemblee e tutti i libri sociali obbligatori ai sensi di legge prendendone visione presso la sede dell'Associazione.

Art.11) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano nell'ordine.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, in caso di richiesta di delibera con voto segreto da più del 50% degli associati presenti all'Assemblea, nomina anche due scrutatori tra gli associati presenti.

Art. 12) L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri con votazione palese o, in caso di richiesta di almeno il 50% degli associati, a scrutinio segreto; con la stessa modalità l'Assemblea elegge l'Organo di controllo in base a quanto previsto nel successivo art. 22. Membri del Consiglio Direttivo saranno gli associati che ottengono nelle votazioni il maggior numero di preferenze.

Art. 13) I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per tre esercizi. La scadenza della nomina coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo diversa inferiore durata stabilita all'atto della nomina. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Ai membri che svolgono particolari funzioni o ai quali vengono attribuiti degli specifici incarichi o deleghe il consiglio può attribuire un compenso per l'attività svolta in favore dell'associazione nei limiti di cui al successivo art. 28.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi consiglieri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione inviata via mail all'indirizzo e-mail indicato dai consiglieri all'atto della nomina almeno 7 giorni prima, o 2 in caso di urgenza, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Art.16) Ogni seduta del Consiglio Direttivo per essere valida deve avere la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, la riunione del consiglio può svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige il verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Art. 17) Nel Consiglio Direttivo il voto non può essere dato per delega.

Art. 18) Il componente del Consiglio Direttivo che per più di tre volte consecutive non fosse presente alle riunioni senza giustificato motivo, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio Direttivo stesso e sostituito dal primo dei consiglieri non eletti. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo fatta salva l'eventuale opposizione che dovrà essere sottoposta alla decisione dell'Assemblea degli associati nella sua prima convocazione. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dalla legge.

Art. 19) Sono di pertinenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Ai sensi di legge il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Art. 20) Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo verrà decisa a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21) Il Presidente del C.E.C. è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente ed in caso di sua mancanza dal Consigliere più anziano.

Art. 22) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, allo stesso viene attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo può non coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 23) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile. È costituito dai beni mobili e immobili, dai lasciti e dai fondi di riserva di proprietà del C.E.C. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e delle attività affini e collegate o comunque utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di scioglimento deve essere devoluto ad associazioni o enti che perseguono scopi statutari analoghi o affini.

Art. 24) I proventi annuali del C.E.C. sono costituiti dalle quote sociali e dagli introiti delle proiezioni e delle rassegne cinematografiche ed audiovisive, manifestazioni culturali, corsi didattici di cultura filmica, produzione di pubblicazioni a stampa o audiovisiva, prestazione di servizi culturali nelle finalità espresse dall'art. 1), nonché dai contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 25) I proventi annuali servono a coprire le spese amministrative e organizzative dell'associazione e per l'acquisto di attrezzature tecniche. In caso di perdita, le spese eccedenti potranno essere coperte con prelievi bancari ed eventuali alienazioni del patrimonio.

Art. 26) La quota sociale di iscrizione al C.E.C. viene fissata annualmente dall'Assemblea degli associati che approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente su proposta del consiglio direttivo.

Art. 27) L'anno sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile, prorogabile in caso di necessità al 30 (trenta) giugno, dell'esercizio successivo alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed un bilancio preventivo-programmatico per quello successivo per esaminare ed approvare le attività svolte e programmate dall'Associazione. Il bilancio consuntivo è redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio può essere pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'Associazione, con l'indicazione dei compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 28) Tutte le cariche sociali comprese quelle dell'Organo di Controllo possono anche non essere remunerative. A tutti i membri degli organi sociali indipendentemente dall'attribuzione di compensi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di specifici incarichi. Nel caso di remunerazione la stessa viene stabilita all'atto della nomina ed i compensi individuali dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 29) Per modificare lo statuto del C.E.C. si deve convocare un'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità previste all'art. 9) e con l'intervento di un notaio e con la presenza di almeno metà degli iscritti in prima convocazione e con almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti in seconda convocazione da tenersi in un giorno successivo. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 30) L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In ogni caso di

estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, nel rispetto delle previsioni di legge secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 31) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE